

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

**DETERMINAZIONE 217 SSA**

**OGGETTO:** Convenzione fornitura pasti - *Impegno di spesa.*

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di agosto nel proprio ufficio.

**LA RESPONSABILE DI SERVIZIO  
AREA SERVIZI - STRUTTURE**

- RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 132 del 12/05/2017, con la quale, per garantire il Servizio Mensa per gli operatori e gli utenti dei Centri Diurni Disabili, nonché agli eventuali dipendenti dell'Ente, era stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta Markas srl, già fornitore del Comune di Trecate;
- CONSIDERATO** che il Consorzio è impossibilitato ad attivare il servizio di ristorazione presso proprie strutture pertanto si rende necessario stipulare apposita Convenzione con la Ditta Markas srl con sede Legale a Bolzano, Via Marcello n.73 al fine di continuare a garantire tale servizio per gli operatori e gli utenti dei Centri Diurni per l'handicap, nonché per eventuali altri dipendenti dell'Ente,
- PRESO ATTO** della proposta di Convenzione con la Ditta Markas srl con sede Legale a Bolzano, Via Marcello n.73, parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenuto opportuno sottoscriverla al fine di garantire il servizio di fornitura pasti agli operatori e utenti dei Centri Diurni Disabili, nonché a eventuali altri dipendenti dell'Ente al costo di € 4,84 + iva al 10% a pasto degli utenti e iva al 4% per gli operatori;
- RITENUTO** necessario ampliare l'impegno 156/17 per un importo complessivo presunto di € 4.830,00 iva compresa per la somministrazione di pasti per operatori dell'Ente ed utenti dei Centri Diurni per Disabili di Galliate e Trecate, per il periodo 11/09/17 – 31/12/17, a favore della Markas srl con sede a Bolzano, Via Macello 73;
- VISTA** la disponibilità di bilancio;
- VISTI** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO** lo Statuto Consortile;

**DETERMINA**

1. la presa d'atto e sottoscrizione della Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la Ditta Markas srl di Bolzano, Via Marcello n.73, che permette di garantire il servizio di somministrazione dei pasti agli operatori e utenti dei Centri Diurni Disabili, nonché a eventuali altri dipendenti dell'Ente al costo di € 4,84 + iva al 10% a pasto per gli utenti iva al 4% per gli operatori;


l'ampliamento dell'impegno n. 156/2017 di € 4.830,00 imputandolo sul capitolo di bilancio n. 610 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, a favore della Ditta Markas srl di Bolzano, Via Macello n. 73 - CIG: Z821ED0295 per la fornitura di pasti per operatori ed utenti dell'ente, relativamente al periodo 11/09/17 – 31/12/17;

2. di dare atto che alla liquidazione della somma impegnata con la presente determinazione si provvederà ad esecuzione avvenuta delle prestazioni mediante l'apposizione e la sottoscrizione del visto di regolarità, sulla relativa fattura, a cura della Responsabile di Servizio competente.

La responsabile di Servizio  
Area Servizi - Strutture  
A. S. Maria Giulia Donati

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 19.10.2017



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Area Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, - 9 NOV. 2017

IL SEGRETARIO  
Dott. Agostino Carmeni



## CONVENZIONE

Tra

**C.I.S.A. OVEST TICINO**, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_ nella persona del .....dr. ...., nata a ..... il ....., e residente in ..... via ....., di seguito per brevità denominata "Committente",

e

**MARKAS S.r.l.** con sede legale in Bolzano, Via Macello n. 73, Codice Fiscale e Partita IVA 01174800217 pec: legale@cert.markas.it, nella persona del proprio Legale rappresentate – procuratore speciale dr.ssa Claudia Flaim, nata a Bolzano il 19.01.1985 e residente ad Appiano s.s.d.v. (BZ), Vai Stazione n. 153/A, di seguito per brevità denominata "Markas" e congiuntamente "le parti";

**premesso che**

- a) Markas è azienda attiva nel settore della ristorazione collettiva erogata in favore di enti pubblici e privati;
- b) Markas in quanto aggiudicataria della gara indetta della SUA Trecate gestisce il servizio di ristorazione per i Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago e con particolare riferimento al Comune di Trecate il servizio viene ivi erogato presso il Centro Incontro Anziani di via Fratelli Russi n. 3 (di seguito per brevità denominata "Mensa");
- c) Markas, per motivi organizzativi, si impegna ad erogare il servizio di ristorazione esclusivamente nei periodi di apertura delle scuole e/o centri estivi del Comune di Trecate;
- d) è intenzione del Committente garantire al suo personale dipendente la fornitura del servizio di ristorazione;
- e) il Committente è impossibilitato ad attivare un servizio di ristorazione con strutture proprie;
- f) il Committente ha, pertanto, avviato contatti con Markas, che si è mostrata disponibile ad erogare in favore del personale dipendente del Consorzio il servizio di ristorazione;

ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue:

### **Articolo 1: Premesse ed allegati**

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Articolo 2: Oggetto della convenzione**

2.1 Il Committente affida a Markas, che accetta, la somministrazione di pasti in favore dei dipendenti di C.I.S.A. OVEST TICINO.

2.2 Il servizio viene svolto esclusivamente nei giorni di apertura delle scuole/centri estivi presso la mensa allestita, nel comune di Trecate presso Centro Incontro Anziani di via Fratelli Russi n. 3, dal lunedì al venerdì, dalle 12,15 alle 13,15.

### **Articolo 3: Composizione del pasto**

3.1 La composizione del pasto fornito, che corrisponde al menù scolastico, è la seguente:  
- n. 1 primo piatto, n. 1 secondo piatto, n. 1 contorno, n. 1 frutto o dessert senza alternative di scelta, posate e bicchiere monouso.

3.2 Non è prevista alcuna composizione di pasto ridotta rispetto a quelle descritte al precedente articolo 3.1.

### **Articolo 4: Prezzo del pasto menù completo. Accesso ed erogazione del servizio**

4.1 Il prezzo del pasto menù completo è pari ad euro 4,84 (euro quattro/84) esclusa IVA pari al 4% che corrisponde ad un importo comprensivo d'IVA di euro € 5,0336 (euro cinque/0336).

4.2 Markas si impegna ad erogare il servizio di ristorazione esclusivamente ai dipendenti del Committente, inseriti nell'elenco fornito dal Committente stesso. In tal caso ogni dipendente della Società che intende fruire del servizio di ristorazione riporterà su opportuno "Foglio di registro presenza e servizi" disponibile presso la mensa, la propria presenza e la firma.

4.3 Entro il 15 (quindici) di ogni mese, Markas invierà al Committente la fattura, a cui verrà allegato il "Foglio di registro presenza e servizi" indicante nome, cognome e firma delle persone che avranno usufruito del pasto, il cui importo dovrà essere corrisposto a Markas entro 30 gg. f.m.d.f. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti a Markas interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. senza necessità di formale richiesta.

4.4. Il Committente, con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta sin d'ora che Markas garantirà il servizio di ristorazione esclusivamente nei periodi di apertura delle scuole /centri estivi del Comune di Trecate.

#### **Articolo 5: Durata e validità della convenzione**

5.1 La presente convenzione avrà validità di 1 anno a far data dal \_\_\_\_\_ e potrà essere rinnovata tacitamente alle medesime condizioni.

#### **Articolo 6: Obblighi di Markas**

6.1 Markas si impegna ad eseguire la prestazione con diligenza e professionalità.

6.2 Markas s'impegna ad adottare tutte le precauzioni imposte dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni dell'Autorità attualmente in vigore o che venissero emanati, necessarie a garantire l'incolumità del personale addetto, nonché a prevenire danni a persone o cose. A tal fine Markas dichiara di essere titolare di idonea polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai fruitori del servizio e a qualsiasi terzo, con un massimale di importo non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro un cinquemilioni/00), per anno, per ciascuna persona e ciascun sinistro ed a valere per l'intera durata della presente convenzione.

6.3 Markas provvederà inoltre:

- a far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali fornitori, le disposizioni contenute nel presente contratto;
- a far sì che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi adoperati siano in regola con le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti;
- in caso di infortunio o di incidente, ad ottemperare a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

6.4 Markas dichiara e garantisce che le forme di collaborazione instaurate con i propri lavoratori rientrano tra quelle previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, con applicazione delle condizioni stabilite dai contratti collettivi eventualmente applicabili.

6.5 Markas dichiara e garantisce che il proprio personale è coperto e garantito da tutte le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### **Articolo 7: Corrispettivo dovuto a Markas per il servizio.**

7.1 Il corrispettivo dovuto a Markas per ogni singolo pasto erogato in forza della presente convenzione è pari ad euro 4,84 (euro quattro/84) esclusa IVA pari al 4%, corrispondente ad un importo comprensivo d'IVA di euro € 5,0336 (euro cinque/0336).

7.2 Il pagamento del dovuto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4.3 della presente convenzione che precede

#### **Articolo 8: Responsabile del servizio**

8.1 Markas individuerà al proprio interno un referente che dovrà interfacciarsi costantemente e per tutta la durata del servizio affidato con il Committente.

#### **Articolo 9: Divieto di cessione della convenzione**

9.1 E' vietata la cessione anche parziale della presente convenzione.

#### **Articolo 10: Recesso**

10.1 Le parti possono recedere anche prima della sua scadenza dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 11: Risoluzione**

11.1 Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. C.C. e nel comma precedente del presente articolo, il committente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) impiego di personale irregolarmente assunto, non retribuito o per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) avvio a carico di Markas delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- c) adozione nei confronti di Markas di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni.

11.2 Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. C.C. e nel comma 1 che precede, Markas si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento dei corrispettivi così come previsti dall'art. 3 della presente convenzione;
- b) avvio a carico del Committente delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- c) adozione nei confronti del Committente di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni.

#### **Articolo 12: Forza Maggiore**

12.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni previste nel presente contratto qualora l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore.

12.2 Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevedibili ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione del servizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi a livello nazionale, internazionale ed aziendale, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie e similari.

12.3 Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, ciascuna parte informerà la controparte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso, le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.

12.4 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore, o i suoi effetti, permangono, la parte non sarà considerata responsabile dalla propria controparte per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile, dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore. A prescindere da quanto sopra statuito, qualora l'evento di forza maggiore continui per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la Parte adempiente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto.

#### **Articolo 13: Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Normativa antimafia.**

13.1 Ove la presente convenzione dovesse rientrare nell'ambito di quanto previsto in materia di tracciabilità sui flussi finanziari ex L. 136/2010 e s.m.i., si intende che Markas sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore. Ugualmente Markas è obbligata alla stretta osservanza della normativa antimafia in vigore.

#### **Articolo 14: Legge Applicabile - Foro**

14.1 La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

14.2 Per ogni controversia nascente e derivante dal presente contratto il Foro competente esclusivo sarà quello di Bolzano.

#### **Articolo 15: Registrazione del contratto**

15.1 Ciascuna delle parti potrà procedere, in qualsiasi momento, a propria cura e spese,

alla registrazione della scrittura stessa.

**Articolo 16: Riservatezza e dati personali**

16.1 Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno, fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente alla fornitura del servizio oggetto del presente contratto, e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 17: RINVIO - VARIE**

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti rinviano al codice civile ed alla normativa vigente.

17.2 La presente convenzione supera ogni altro precedente accordo sottoscritto tra le parti. Variazioni e modificazioni alla presente convenzione saranno valide e vincolanti solo se intervenute in forma scritta, conosciuta ed accettata da entrambe le parti.

17.3 Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in epigrafe.

**Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua clausola in ..... il .....**

**C.I.S.A. OVEST TICINO**

---

Markas S.r.l.  
Claudia Flaim – procuratore speciale